

Metalmecanici, Orafi, Argentieri e Odontotecnici (Artigianato) – CNEL C030

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai E Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil	17.12.2021	1.1.2019	31.12.2022	31.12.2022	-

A decorrere dal 16.6.2011, i ccnl Metalmecanica ed Installazione di Impianti 27.2.2008, Orafi, Argentieri e Affini 29.5.2008 e Odontotecnici 18.6.2008 sono accorpate in un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici.

SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI					
Livelli	Qualifiche ³	Minimi			Contingenza ¹
		1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022	
1Q	Quadri	1.778,79	1.810,19	1.834,76	
1	Impiegati direttivi	1.778,79	1.810,19	1.834,76	
2	Impiegati direttivi	1.655,09	1.684,30	1.707,17	
2 bis	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.562,81	1.590,39	1.611,99	
3	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.502,77	1.529,29	1.550,06	
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzati	1.416,41	1.441,41	1.460,98	
5	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.364,20	1.388,28	1.407,13	
6 ²	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.300,89	1.323,85	1.341,83	

¹Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011
²Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi, comprensivo del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5° livello professionale. Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi
³Per il settore Autoriparazione, non sono inquadrati i lavoratori dei livelli 1° e 2° bis; per il settore Installazione di impianti, non sono inquadrati i lavoratori del 1° livello (si veda art. 17 del CCNL 17.12.2021).
NB. Per gli operai rimane in vigore la retribuzione oraria che è possibile calcolare dividendo la retribuzione per il coefficiente orario (173) e moltiplicando il risultato ottenuto per le ore effettivamente prestate

SETTORE ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI					
Livelli	Qualifiche ³	Minimi			Contingenza ¹
		1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022	
1Q	Quadri	1.780,17	1.811,52	1.836,26	
1	Impiegati con funzioni direttive	1.780,17	1.811,52	1.836,26	
2	Impiegati con funzioni direttive	1.658,54	1.687,74	1.710,81	
3	Impiegati di concetto - Operai specializzato	1.509,70	1.536,28	1.557,28	
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzato	1.419,90	1.444,90	1.464,64	
5	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.365,36	1.389,40	1.408,39	
6 ²	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.294,52	1.317,31	1.335,32	

¹Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011
²Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi, passeranno automaticamente nella categoria superiore (5° liv.). Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi
³Si veda art. 17 bis del CCNL 17.12.2021

SETTORE ODONTOTECNICI					
Livelli	Qualifiche ³	Minimi			Contingenza ¹
		1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022	
1S	Personale con funzioni direttive	1.847,24	1.881,53	1.903,59	
1	Personale con funzioni direttive	1.670,64	1.701,65	1.721,61	
2	Personale di concetto, odontotecnici	1.582,50	1.611,88	1.630,78	
3	Personale d'ordine, odontotecnici	1.430,51	1.457,06	1.474,16	
4	Personale d'ordine, odontotecnici	1.346,91	1.371,91	1.388,00	
5	Personale d'ordine e comuni	1.289,95	1.313,89	1.329,31	
6 ²	Operai comuni addetti alle pulizie	1.241,13	1.264,17	1.278,99	

¹Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011
²Gli operai assunti dal 1° gennaio 1990 e inquadrati in tale categoria, dopo 10 mesi di permanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria superiore (5° liv.).
³Si veda art. 17 ter del CCNL 17.12.2021

SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI					
Livelli	Qualifiche ²	Minimi			Contingenza ¹
		1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022	
QS	Quadro con funzioni di gerente		2.458,42		
Q	Quadro con funzioni di direttore tecnico		2.458,42		
1	Restauratore con funzioni di responsabile		2.308,42		
2	Restauratore specializzato provetto		1.775,55		
3	Restauratore specializzato		1.650,00		
4	Tecnico del restauro Senior		1.627,55		
5	Tecnico del restauro Junior – operaio qualificato		1.525,55		
6	Operaio generico		1.456,63		

¹Conglobata nei minimi
²Si veda art. 17 quarter e quinquies del CCNL 17.12.2021
Clausola di riallineamento retributivo – al fine di consentire il riallineamento retributivo alle imprese che al 17.12.2021 (data dell'Accordo di rinnovo) applicano un altro contratto o altre tabelle retributive, è consentito raggiungere i minimi retributivi con la seguente gradualità. Il differenziale tra la retribuzione al lavoratore alla data del 17.12.2021 e quella

prevista dalla suddetta tabella retributiva, in base allo specifico livello di inquadramento attribuito, sarà così riallineato: per un valore fino al 10% l'azienda riconoscerà i minimi dall'1.1.2022; le eventuali quote aggiuntive dall'11% al 20% saranno riconosciute dall'1.7.2022; le eventuali quote aggiuntive dal 21% in poi saranno riconosciute dall'1.12.2022
NB: per tutto quanto non specificatamente previsto per il settore, si applicano gli istituti contrattuali relativi al Settore Orofo, Argentiero, Affini

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI				
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa
1	Quadri: € 70,00 impiegati con funzioni direttive: € 50,00 QS settore Restauro: € 50,00			6% del minimo + contingenza
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale	
13	26	173	40 ore distribuite su 5 giorni ²	

¹Conglobato nei minimi retributivi
²Per le imprese artigiane di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di climatizzazione, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari e per le imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli di cui alla legge n. 122/1992 (ad es. carrozzeria, meccatronici, gommisti, centri revisione, ecc.), l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																																															
Una tantum	ad integrale copertura del periodo 1.1.2019 – 31.12.2021 verrà corrisposto, ai lavoratori in forza alla data del 17.12.2021, un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni, pari ad € 130,00. L'importo verrà erogato in 2 soluzioni: € 70 con la retribuzione di marzo 2022 ed € 60 con la retribuzione di luglio 2022. Agli apprendisti in forza al 17.12.2021 sarà erogato, a titolo di una tantum, l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il TFR																																														
Premi aziendali e di risultato	non regolamentati																																														
Indennità trasferta	Settore <i>Metalmeccanica e Installazione di Impianti, Settore Odontotecnici</i> - ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede compete un'indennità di trasferta di € 36,75 dall'1.1.2022. Tale importo comprende due pasti ed il pernottamento																																														
Gratifica natalizia	<i>operai</i> : 173 ore di retribuzione, da corrispondere in occasione del Natale																																														
Tredicesima	<i>impiegati</i> : 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale																																														
Quattordicesima	non prevista																																														
Altre mensilità aggiuntive	non previste																																														
Scatti anzianità	<p>Settore <i>Metalmeccanica e Installazione di Impianti</i> - esistono due diversi regimi per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità (massimo 5 bienni): a. la nuova disciplina prevista per i lavoratori che alla data del 27.11.1997 non hanno ancora maturato il 1° scatto di anzianità: € 32,94, liv. 1; € 29,08, liv. 2; € 26,13, liv. 2 bis; € 24,29, liv. 3; € 21,72, liv. 4; € 20,24, liv. 5; € 18,40, liv. 6; b. accanto alla nuova disciplina viene mantenuto il regime precedentemente in vigore, limitatamente a quei lavoratori che alla data del 27.11.1997 hanno già maturato il 1° scatto di anzianità, con l'unica differenza che viene stabilito l'importo massimo raggiungibile alla data del 30.6.2000 pari a: € 181,79, liv. 1; € 160,62, liv. 2; € 144,09, liv. 2 bis; € 133,76, liv. 3; € 119,82, liv. 4; € 111,55, liv. 5; € 101,23, liv. 6.</p> <p>Settore <i>Orafi, Argentieri ed Affini</i> – a. Operai: dal 7.10.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 3.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>178,18</td></tr> <tr><td>2</td><td>159,07</td></tr> <tr><td>3</td><td>134,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>121,88</td></tr> <tr><td>5</td><td>113,62</td></tr> <tr><td>6</td><td>102,77</td></tr> </tbody> </table> <p>ai lavoratori che alla data del 7.10.1998 non hanno ancora maturato il primo scatto verranno corrisposti i seguenti importi biennali in cifra fissa:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>33,57</td></tr> <tr><td>2</td><td>29,79</td></tr> <tr><td>3</td><td>24,95</td></tr> <tr><td>4</td><td>22,31</td></tr> <tr><td>5</td><td>20,68</td></tr> <tr><td>6</td><td>18,51</td></tr> </tbody> </table> <p>b. Impiegati: i lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7.10.1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra fissa: € 33,57, liv. 1; € 29,79, liv. 2; € 24,95, liv. 3; € 22,31, liv. 4; € 20,68, liv. 5; € 18,51, liv. 6.</p> <p>Settore <i>Odontotecnici</i> - a partire dal 4.12.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Gli scatti sono previsti per un massimo di 5 biennali. Al 31.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a: € 195,22, liv. 1S; € 165,27, liv. 1; € 149,26, liv. 2; € 122,92, liv. 3; € 111,04, liv. 4; € 103,81, liv. 5; € 94,00, liv. 6. I lavoratori che non hanno maturato alla data del 4.12.1998 il 1° scatto, percepiranno per ogni scatto i seguenti importi in cifra: 35,43, liv. 1S; € 29,95, liv. 1; € 27,04, liv. 2; € 22,27, liv. 3; € 19,84, liv. 4; € 18,14, liv. 5; € 16,69, liv. 6</p> <p>Settore <i>Restauro Artistico dei Beni Culturali</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>QS</td><td>€ 32,94</td></tr> <tr><td>Q</td><td>€ 32,94</td></tr> <tr><td>1</td><td>€ 29,08</td></tr> <tr><td>2</td><td>€ 26,13</td></tr> <tr><td>3</td><td>€ 24,29</td></tr> <tr><td>4</td><td>€ 21,72</td></tr> <tr><td>5</td><td>€ 20,24</td></tr> <tr><td>6</td><td>€ 18,40</td></tr> </tbody> </table>	Livelli	€	1	178,18	2	159,07	3	134,80	4	121,88	5	113,62	6	102,77	Livelli	€	1	33,57	2	29,79	3	24,95	4	22,31	5	20,68	6	18,51	Livelli	Importi	QS	€ 32,94	Q	€ 32,94	1	€ 29,08	2	€ 26,13	3	€ 24,29	4	€ 21,72	5	€ 20,24	6	€ 18,40
Livelli	€																																														
1	178,18																																														
2	159,07																																														
3	134,80																																														
4	121,88																																														
5	113,62																																														
6	102,77																																														
Livelli	€																																														
1	33,57																																														
2	29,79																																														
3	24,95																																														
4	22,31																																														
5	20,68																																														
6	18,51																																														
Livelli	Importi																																														
QS	€ 32,94																																														
Q	€ 32,94																																														
1	€ 29,08																																														
2	€ 26,13																																														
3	€ 24,29																																														
4	€ 21,72																																														
5	€ 20,24																																														
6	€ 18,40																																														
Anzianità convenzionale	non prevista																																														

RETRIBUTIVI	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	<p>il lavoro straordinario deve essere contenuto nel limite di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali. Il limite annuale è di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Tale riposo deve essere effettuato, tenendo conto delle esigenze tecnico aziendali., come di seguito specificato: a. per le imprese del settore Metalmeccanica nel corso di goni singolo trimestre, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata; b. per le imprese del settore Installazione di impianti, riparazione e servizi, nel corso di ogni singolo anno, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata; c. per le imprese del settore Odontotecnica, nel corso di ogni singolo semestre, detto recupero non potrà essere inferiore ad una giornata; d. per le imprese del settore Orafi, Argentieri ed Affini, nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero non potrà essere inferiore ad una giornata</p> <p>Maggiorazioni Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti: a. 15% lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00); b. 25% lavoro straordinario (comprese le prime 3 ore del sabato); c. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre 8 ore); d. 50%, straordinario sabato ore successive alle prime 3; e. 55%, straordinario notturno (oltre 8 ore).</p> <p>Maggiorazioni Settore Orafi, Argentieri ed Affini: a. 8%, lavoro festivo con riposo compensativo; b. 15%, lavoro notturno a turni; c. 25%, lavoro notturno e lavoro straordinario; d. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo oltre le 8 ore; e. 55%, straordinario notturno oltre le 8 ore; f. il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore; nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.</p> <p>Maggiorazioni Settore Odontotecnici: a. 25%, lavoro straordinario e notturno; b. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre le 8 ore); c. 55%, straordinario notturno (oltre le 8 ore). È ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato e può avere durata superiore alle 2 ore; le prime 3 ore saranno retribuite con la maggiorazione del 25%, mentre le ore successive con la maggiorazione del 50%.</p> <p>Banca ore – è possibile il recupero delle ore supplementari e straordinarie, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore accumulate possono essere recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato. Qualora eccezionalmente non sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi, l'importo corrispondente verrà liquidato sulla base della paga oraria in atto a quella data</p>
	Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	<i>Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Odontotecnici</i> - prevista la contrattazione integrativa a livello regionale
	Indennità	<i>Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti</i> - di reperibilità: € 13,65 dall'1.1.2022 giornaliera per la reperibilità su 24 ore e € 7,35 dall'1.1.2022 per la reperibilità su 16 ore <i>Settore restauro beni culturali</i> - indennità di ruolo strategico: € 100,00 mensili al lavoratore tecnico del restauro inquadrato al livello 4
	Mansioni discontinue	non previste
	Cottimo, magg. garantita	<i>Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini</i> - le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire un utile non inferiore al 5% del minimo di paga base tabellare. Nel caso in cui un operaio non riesca a conseguire il suddetto utile la retribuzione gli verrà integrata fino a raggiungere detto minimo
	Erogazione TFR	nessuna particolarità
Vitto e alloggio	non regolamentati	
ORARIO	Ferie	a. operai: 4 settimane, pari a 160 ore; b. impiegati: 4 settimane per anzianità fino a 18 anni e 4 settimane + 5 giorni per anzianità superiore a 18 anni
	Permessi retribuiti	a. 5 ore mensili, cumulabili trimestralmente, per cariche sindacali, per aziende con almeno 8 dipendenti (<i>Settore odontotecnico:</i> per dirigenti sindacali, 3 ore per dipendente con un minimo 16 ore annue); b. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; c. 25 ore annue per aggiornamento professionale; d. studenti: permessi retribuiti pari a 20 ore annue. <i>Diritto allo studio:</i> 150 ore per triennio usufruibili anche in un solo anno; e. 3 giorni per lutto familiare
	Riduzione orario	16 ore di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; nel caso in cui siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore <i>Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti</i> - qualora, a decorrere dall'1.1.1993, venga attuato un regime di flessibilità superiore a 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore <i>Settore Orafo, Argentiero ed Affini</i> - qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore <i>Settore Odontotecnico</i> - qualora a decorrere dall'1.1.1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. <i>Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini:</i> a. Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. b. Impiegati: per le festività cadenti di domenica è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione pari a 1/26
	Festività soppresse	32 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1.1-31.12) potranno essere utilizzati entro il 30.4 dell'anno successivo oppure accantonati in banca ore; qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della loro scadenza
	Flessibilità orario contrattuale	L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali, fino a un massimo di 152 (120 per il settore Metalmeccanico) ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro ed in periodi di minore intensità, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi entro un periodo di 6 mesi, per i settori Metalmeccanica e Orafi, entro un periodo di 12 mesi per il settore Odontotecnico. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. In alternativa l'azienda, al fine di adeguare le capacità aziendali all'utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipo di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di flessibilità con compensazione di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Tali regimi di orario non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiore a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	<i>Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti</i> - passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 3 mesi continuativi o di 6 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni, salvo sostituzione lavoratori assenti

ORARIO		Settore Orafi, Argentieri ed Affini - Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi continuativi o più periodi non continuativi, purché la somma di questi raggiunga i 6 mesi nell'arco di 3 anni Settore Odontotecnici - Impiegati: trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, il lavoratore passerà a tutti gli effetti alla categoria superiore, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Tale disimpegno può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga 6 mesi per il passaggio alle altre categorie																																														
	Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità																																														
ASSENZE	Malattia	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti, Odontotecnici - a. operai: 1) conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti; 2) trattamento economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b. impiegati <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th rowspan="2">Conservazione del posto</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>100%</th> <th>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>primi 2 mesi</td> <td>successivi 4 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>8 mesi</td> <td>primi 3 mesi</td> <td>successivi 5 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di più malattie, 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti (per gli Odontotecnici, tale disposizione decorre dal 24.4.2018). Settore Orafi, Argentieri e Affini - a. operai: 1) conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti; 2) trattamento economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b. impiegati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th rowspan="2">Conservazione del posto</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>100%</th> <th>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>primi 2 mesi</td> <td>successivi 4 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>8 mesi</td> <td>primi 3 mesi</td> <td>successivi 5 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione		100%	50%	fino a 5 anni	6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi	oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione		100%	50%	fino a 5 anni	6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi	oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi																		
	Anzianità	Conservazione del posto			Retribuzione																																											
			100%	50%																																												
	fino a 5 anni	6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi																																												
	oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi																																												
	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione																																													
			100%	50%																																												
	fino a 5 anni	6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi																																												
	oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi																																												
	Infortunio	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. trattamento economico: A) operai: integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione per una durata massima di 150 giorni; B) impiegati: come ipotesi malattia Settore Orafi, Argentieri e Affini - a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino alla guarigione e retribuzione al 100% per 3 giorni di carenza. Settore Odontotecnici - Conservazione del posto e integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica																																														
Maternità	integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria																																															
Congedo matrimoniale	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni Settori Orafi, Argentieri e Affini e Odontotecnici - a. operai: 15 giorni consecutivi remunerati con 80 ore di retribuzione, comprensive di quanto corrisposto dall'Inps; b. impiegati: 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni																																															
Permessi	brevi permessi, al lavoratore che ne faccia richiesta																																															
Sospensione/riduzione lavoro o CIG	nessuna particolarità																																															
Aspettative	a. al termine del periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto ad un'aspettativa per malattia non retribuita, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle precedenti mansioni; b. per tossicodipendenti, per un periodo ritenuto congruo alla riabilitazione; c. il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per l'esercizio del congedo non dovranno superare: nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti 1 lavoratore; nelle imprese con più di 3 dipendenti, 1 lavoratore ogni 3 o frazioni; d. minimo 1 mese e massimo 6 mesi non frazionabili, in caso di documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza oneri a carico dell'impresa																																															
Prova	Settore Metalmeccanica e Installazioni di Impianti - a. 3 mesi, per i lavoratori con qualifica di impiegati; b. 6 settimane, per le categorie professionali operaie inquadrare a partire dal 4° livello; c. 4 settimane, per le categorie professionali operaie inquadrare nel 6° e nel 5° livello Settore Orafi, Argentieri ed Affini - a. 3 mesi, per i lavoratori con qualifica di impiegati; b. 7 settimane, per le categorie professionali operaie a partire dal 3° livello; c. 6 settimane, per la categoria professionale del 4° livello; d. 4 settimane, per le categorie professionali operaie inquadrare nel 6° e nel 5° livello Settore Odontotecnici - a. 3 mesi, impiegati; b. 60 giorni, operai liv. 1S, 1 e 2; c. 40 giorni, operai liv. 3 e 4; d. 20 giorni, operai liv. 5; e. 10 giorni, operai liv. 6 Settore Restauro Artistico Beni Culturali - a. 6 mesi, QS e Q; b. 5 mesi, liv. 1; c. 4 mesi e 2 settimane, liv. 2; d. 4 mesi, liv. 3; e. 3 mesi e 2 settimane, liv. 4; f. 3 mesi, liv. 5; g. 1 mese, liv. 6 Per tutti i settori: al fine di incentivare il reinserimento dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza oppure l'indennità di disoccupazione, è facoltà del datore di lavoro estendere il loro periodo di prova fino ad una durata massima di 3 mesi (a condizione che tra le parti non siano intercorsi precedenti rapporti di lavoro)																																															
GESTIONE	Preavviso	Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th rowspan="2">Operai</th> <th colspan="2">Impiegati</th> </tr> <tr> <th>liv. 1 e 2</th> <th>liv. dal 3 a 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>6 giorni</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>8 giorni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>10 giorni</td> <td>2 mesi 1/2</td> <td>2 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>per gli operai i termini preavviso potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana. Per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese Settore Odontotecnici - operai: il licenziamento o le dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>Cat. 1S, 1 e 2</th> <th>Cat. 3 e 4</th> <th>Cat. 5 e 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>45 giorni</td> <td>25 giorni</td> <td>8 giorni</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>50 giorni</td> <td>40 giorni</td> <td>12 giorni</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>60 giorni</td> <td>45 giorni</td> <td>18 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p>i giorni indicati si intendono di calendario: impiegati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>Cat. 1 S, 1 e 2</th> <th>Cat. 3, 4, 5 e 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>2 mesi 1/2</td> <td>2 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Anzianità	Operai	Impiegati		liv. 1 e 2	liv. dal 3 a 6	fino a 5 anni	6 giorni	1 mese 1/2	1 mese	da 5 a 10 anni	8 giorni	2 mesi	1 mese 1/2	oltre 10 anni	10 giorni	2 mesi 1/2	2 mesi	Anzianità	Cat. 1S, 1 e 2	Cat. 3 e 4	Cat. 5 e 6	fino a 5 anni	45 giorni	25 giorni	8 giorni	da 5 a 10 anni	50 giorni	40 giorni	12 giorni	oltre 10 anni	60 giorni	45 giorni	18 giorni	Anzianità	Cat. 1 S, 1 e 2	Cat. 3, 4, 5 e 6	fino a 5 anni	1 mese 1/2	1 mese	da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese 1/2	oltre 10 anni	2 mesi 1/2	2 mesi
	Anzianità	Operai			Impiegati																																											
			liv. 1 e 2	liv. dal 3 a 6																																												
	fino a 5 anni	6 giorni	1 mese 1/2	1 mese																																												
	da 5 a 10 anni	8 giorni	2 mesi	1 mese 1/2																																												
oltre 10 anni	10 giorni	2 mesi 1/2	2 mesi																																													
Anzianità	Cat. 1S, 1 e 2	Cat. 3 e 4	Cat. 5 e 6																																													
fino a 5 anni	45 giorni	25 giorni	8 giorni																																													
da 5 a 10 anni	50 giorni	40 giorni	12 giorni																																													
oltre 10 anni	60 giorni	45 giorni	18 giorni																																													
Anzianità	Cat. 1 S, 1 e 2	Cat. 3, 4, 5 e 6																																														
fino a 5 anni	1 mese 1/2	1 mese																																														
da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese 1/2																																														
oltre 10 anni	2 mesi 1/2	2 mesi																																														

per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese
Settore Restauro Artistico Beni Culturali – a. 3 mesi, QS e Q; b. 2 mesi e 2 settimane, liv. 1; c. 2 mesi, liv. 2 e 3; d. 1 mese e 2 settimane, liv. 4 e 5; e. 1 mese, liv. 6. I termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese

Tirocinio

non regolamentato

Apprendistato

Apprendistato Professionalizzante D.lgs. 81/2015 - a. Limiti di età: possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 (ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005), ed i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni);

b. Periodo di prova: non superiore a 3 mesi. In caso di malattia insorta durante la prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese; **c.** Precedenti periodi di apprendistato: l'apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per interno nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore a 12 mesi (analogamente sarà computato il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale); Precedenti periodi di apprendistato: i periodi di apprendistato precedentemente svolti, per una durata pari ad almeno 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva dell'apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività; in tal caso, la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi; **d.** Durata: minima pari a 6 mesi e massima fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica di conseguire: A) Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª, 2ªbis e 3ª), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4ª e 5ª), 5 anni; B) Settore Odontotecnico: 1° Gruppo (Cat. 1ªS, 1ª, 2ª e 3ª), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4ª e 5ª), 5 anni; C) Settore Orafo, Argentiero ed Affini: 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª e 3ª), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4ª e 5ª), 5 anni; D) Impiegati amministrativi di tutti i livelli, 3 anni; impiegati tecnici, vedere la durata dei rispettivi gruppi al punto precedente; impiegati addetti al centralino, 2 anni; Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6ª Cat. in essere alla data del 15.1.2015, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza. Per i contratti stipulati a partire dalla data sopra indicata, la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: **e.** di 6 mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere. Tale riduzione è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi; **f.** di 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da conseguire; **g.** Sospensione: in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, sospensione per crisi aziendali od occupazionali, ecc., la durata dell'apprendistato è prorogata per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore a 15 giorni di calendario; **h.** Trattamento economico: determinato dall'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare della categoria o livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato:

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
2°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Impiegati amm.tivi	70%	70%	75%	80%	85%	90%				
Impiegati (Centralinisti)	70%	70%	75%	80%						

i. Formazione: non meno di 80 ore per la formazione tecnico-professionale, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico; la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica (i profili formativi sono allegati al Verbale di Accordo 15.1.2015); **l.** Tredicesima: in occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa corrisponde una gratifica pari a 173 ore; **m.** Malattia e infortunio: all'apprendista viene applicato lo stesso trattamento previsto dal Ccnl per gli altri impiegati e operai. Con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dalla data del 15.1.2015, le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per gli apprendisti assunti ai sensi delle precedenti regolamentazioni; **n.** Recesso: le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato a norma dell'art. 2118 del C.C.

Settore Restauro Artistico Beni Culturali – a. rattamento economico: determinato dall'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare della categoria o livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato

Livelli	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Addetti amministrazione o servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%				

b. Durata: pari a 5 anni. Per gli addetti all'amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni

Retribuzioni - Settore Metalmeccanica e installazione di impianti

Periodo (*)	Minimi		
	1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022
Gruppo 1			
livello 1			
1° semestre	1.245,15	1.267,13	1.284,33
2° semestre	1.245,15	1.267,13	1.284,33
3° semestre	1.334,09	1.357,64	1.376,07
4° semestre	1.387,46	1.411,95	1.431,11
5° semestre	1.423,03	1.448,15	1.467,81
6° semestre	1.511,97	1.538,66	1.559,55
7° semestre	1.565,34	1.592,97	1.614,59
8° semestre	1.636,49	1.665,37	1.687,98
9° semestre	1.778,79	1.810,19	1.834,76
10° semestre	1.778,79	1.810,19	1.834,76
livello 2			
1° semestre	1.158,56	1.179,01	1.195,02
2° semestre	1.158,56	1.179,01	1.195,02
3° semestre	1.241,32	1.263,23	1.280,38
4° semestre	1.290,97	1.313,75	1.331,59
5° semestre	1.324,07	1.347,44	1.365,74
6° semestre	1.406,83	1.431,66	1.451,09
7° semestre	1.456,48	1.482,18	1.502,31
8° semestre	1.522,68	1.549,56	1.570,60
9° semestre	1.655,09	1.684,30	1.707,17
10° semestre	1.655,09	1.684,30	1.707,17

Segue

Periodo (*)	Minimi		
	1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022
livello 2bis			
1° semestre	1.093,97	1.113,27	1.128,39
2° semestre	1.093,97	1.113,27	1.128,39
3° semestre	1.172,11	1.192,79	1.208,99
4° semestre	1.218,99	1.240,50	1.257,35
5° semestre	1.250,25	1.272,31	1.289,59
6° semestre	1.328,39	1.351,83	1.370,19
7° semestre	1.375,27	1.399,54	1.418,55
8° semestre	1.437,79	1.463,16	1.483,03
9° semestre	1.562,81	1.590,39	1.611,99
10° semestre	1.562,81	1.590,39	1.611,99
livello 3			
1° semestre	1.051,94	1.070,50	1.085,04
2° semestre	1.051,94	1.070,50	1.085,04
3° semestre	1.127,08	1.146,97	1.162,55
4° semestre	1.172,16	1.192,85	1.209,05
5° semestre	1.202,22	1.223,43	1.240,05
6° semestre	1.277,35	1.299,90	1.317,55
7° semestre	1.322,44	1.345,78	1.364,05
8° semestre	1.382,55	1.406,95	1.426,06
9° semestre	1.502,77	1.529,29	1.550,06
10° semestre	1.502,77	1.529,29	1.550,06
Gruppo 2			
livello 4			
1° semestre	991,49	1.008,99	1.022,69
2° semestre	991,49	1.008,99	984,99
3° semestre	1.062,31	1.081,06	1.055,35
4° semestre	1.104,80	1.124,30	1.097,56
5° semestre	1.133,13	1.153,13	1.125,70
6° semestre	1.203,95	1.225,20	1.196,06
7° semestre	1.246,44	1.268,44	1.238,27
8° semestre	1.303,10	1.326,10	1.294,56
9° semestre	1.416,41	1.441,41	1.407,13
10° semestre	1.416,41	1.441,41	1.407,13
livello 5			
1° semestre	954,94	971,80	984,99
2° semestre	954,94	971,80	984,99
3° semestre	1.023,15	1.041,21	1.055,35
4° semestre	1.064,08	1.082,86	1.097,56
5° semestre	1.091,36	1.110,62	1.125,70
6° semestre	1.159,57	1.180,04	1.196,06
7° semestre	1.200,50	1.221,69	1.238,27
8° semestre	1.255,06	1.277,22	1.294,56
9° semestre	1.364,20	1.388,28	1.407,13
10° semestre	1.364,20	1.388,28	1.407,13
Settore Orefi, argentieri ed affini			
Periodo	Minimi		
	1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022
Gruppo 1			
livello 1			
1° semestre	1.246,12	1.268,06	1.285,38
2° semestre	1.246,12	1.268,06	1.285,38
3° semestre	1.335,13	1.358,64	1.377,20
4° semestre	1.388,53	1.412,99	1.432,28
5° semestre	1.424,14	1.449,22	1.469,01
6° semestre	1.513,14	1.539,79	1.560,82
7° semestre	1.566,55	1.594,14	1.615,91
8° semestre	1.637,76	1.666,60	1.689,36
9° semestre	1.780,17	1.811,52	1.836,26
10° semestre	1.780,17	1.811,52	1.836,26
livello 2			
1° semestre	1.246,12	1.268,06	1.285,38
2° semestre	1.246,12	1.268,06	1.285,38
3° semestre	1.335,13	1.358,64	1.377,20
4° semestre	1.388,53	1.412,99	1.432,28
5° semestre	1.424,14	1.449,22	1.469,01
6° semestre	1.513,14	1.539,79	1.560,82
7° semestre	1.566,55	1.594,14	1.615,91
8° semestre	1.637,76	1.666,60	1.689,36
9° semestre	1.780,17	1.811,52	1.836,26
10° semestre	1.780,17	1.811,52	1.836,26
livello 3			
1° semestre	1.160,98	1.181,42	1.197,57
2° semestre	1.160,98	1.181,42	1.197,57
3° semestre	1.243,91	1.265,81	1.283,11
4° semestre	1.293,66	1.316,44	1.334,43
5° semestre	1.326,83	1.350,19	1.368,65
6° semestre	1.409,76	1.434,58	1.454,19
7° semestre	1.459,52	1.485,21	1.505,51
8° semestre	1.525,86	1.552,72	1.573,95
9° semestre	1.658,54	1.687,74	1.710,81
10° semestre	1.658,54	1.687,74	1.710,81

Seque

Periodo	Minimi		
	1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022
Gruppo 2			
livello 4			
1° semestre	1.056,79	1.075,40	1.090,10
2° semestre	1.056,79	1.075,40	1.090,10
3° semestre	1.132,28	1.152,21	1.167,96
4° semestre	1.177,57	1.198,30	1.214,68
5° semestre	1.207,76	1.229,02	1.245,82
6° semestre	1.283,25	1.305,84	1.323,69
7° semestre	1.328,54	1.351,93	1.370,41
8° semestre	1.388,92	1.413,38	1.432,70
9° semestre	1.509,70	1.536,28	1.557,28
10° semestre	1.509,70	1.536,28	1.557,28
livello 5			
1° semestre	993,93	1.011,43	1.025,25
2° semestre	993,93	1.011,43	1.025,25
3° semestre	1.064,93	1.083,68	1.098,48
4° semestre	1.107,52	1.127,02	1.142,42
5° semestre	1.135,92	1.155,92	1.171,71
6° semestre	1.206,92	1.228,17	1.244,94
7° semestre	1.249,51	1.271,51	1.288,88
8° semestre	1.306,31	1.329,31	1.347,47
9° semestre	1.419,90	1.444,90	1.464,64
10° semestre	1.419,90	1.444,90	1.464,64
Settore Odontotecnici			
Periodo (*)	Minimi		
	1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022
Gruppo 1			
livello 1S			
1° semestre	1.293,07	1.317,07	1.332,51
2° semestre	1.293,07	1.317,07	1.332,51
3° semestre	1.385,43	1.411,15	1.427,69
4° semestre	1.440,85	1.467,59	1.484,80
5° semestre	1.477,79	1.505,22	1.522,87
6° semestre	1.570,15	1.599,30	1.618,05
7° semestre	1.625,57	1.655,75	1.675,16
8° semestre	1.699,46	1.731,01	1.751,30
9° semestre	1.847,24	1.881,53	1.903,59
10° semestre	1.847,24	1.881,53	1.903,59
livello 1			
1° semestre	1.169,45	1.191,16	1.205,13
2° semestre	1.169,45	1.191,16	1.205,13
3° semestre	1.252,98	1.276,24	1.291,21
4° semestre	1.303,10	1.327,29	1.342,86
5° semestre	1.336,51	1.361,32	1.377,29
6° semestre	1.420,04	1.446,40	1.463,37
7° semestre	1.470,16	1.497,45	1.515,02
8° semestre	1.536,99	1.565,52	1.583,88
9° semestre	1.670,64	1.701,65	1.721,61
10° semestre	1.670,64	1.701,65	1.721,61
livello 2			
1° semestre	1.107,75	1.128,32	1.141,55
2° semestre	1.107,75	1.128,32	1.141,55
3° semestre	1.186,88	1.208,91	1.223,09
4° semestre	1.234,35	1.257,27	1.272,01
5° semestre	1.266,00	1.289,50	1.304,62
6° semestre	1.345,13	1.370,10	1.386,16
7° semestre	1.392,60	1.418,45	1.435,09
8° semestre	1.455,90	1.482,93	1.500,32
9° semestre	1.582,50	1.611,88	1.630,78
10° semestre	1.582,50	1.611,88	1.630,78
livello 3			
1° semestre	1.001,36	1.019,94	1.031,91
2° semestre	1.001,36	1.019,94	1.031,91
3° semestre	1.072,88	1.092,80	1.105,62
4° semestre	1.115,80	1.136,51	1.149,84
5° semestre	1.144,41	1.165,65	1.179,33
6° semestre	1.215,93	1.238,50	1.253,04
7° semestre	1.258,85	1.282,21	1.297,26
8° semestre	1.316,07	1.340,50	1.356,23
9° semestre	1.430,51	1.457,06	1.474,16
10° semestre	1.430,51	1.457,06	1.474,16
Gruppo 2			
livello 4			
1° semestre	942,84	960,34	971,60
2° semestre	942,84	960,34	930,52
3° semestre	1.010,18	1.028,93	996,98
4° semestre	1.050,59	1.070,09	1.036,86
5° semestre	1.077,53	1.097,53	1.063,45
6° semestre	1.144,87	1.166,12	1.129,91
7° semestre	1.185,28	1.207,28	1.169,79
8° semestre	1.239,16	1.262,16	1.222,97
9° semestre	1.346,91	1.371,91	1.329,31
10° semestre	1.346,91	1.371,91	1.329,31
<i>Segue</i>			

Periodo (*)	Minimi		
	1.1.2022	1.5.2022	1.12.2022
livello 5			
1° semestre	902,97	919,72	930,52
2° semestre	902,97	919,72	930,52
3° semestre	967,46	985,42	996,98
4° semestre	1.006,16	1.024,83	1.036,86
5° semestre	1.031,96	1.051,11	1.063,45
6° semestre	1.096,46	1.116,81	1.129,91
7° semestre	1.135,16	1.156,22	1.169,79
8° semestre	1.186,75	1.208,78	1.222,97
9° semestre	1.289,95	1.313,89	1.329,31
10° semestre	1.289,95	1.313,89	1.329,31
<i>Settore Restauro Artistico Beni Culturali</i>			
Periodo (*)	Minimi		
	1.1.2022		
livello 2			
1° semestre	1.420,44		
2° semestre	1.420,44		
3° semestre	1.509,22		
4° semestre	1.509,22		
5° semestre	1.598,00		
6° semestre	1.598,00		
7° semestre	1.686,77		
8° semestre	1.686,77		
9° semestre	1.775,55		
10° semestre	1.775,55		
livello 3			
1° semestre	1.155,00		
2° semestre	1.155,00		
3° semestre	1.237,50		
4° semestre	1.287,00		
5° semestre	1.320,00		
6° semestre	1.402,50		
7° semestre	1.452,00		
8° semestre	1.518,00		
9° semestre	1.650,00		
10° semestre	1.650,00		
livello 4			
1° semestre	1.139,29		
2° semestre	1.139,29		
3° semestre	1.220,66		
4° semestre	1.269,49		
5° semestre	1.302,04		
6° semestre	1.383,42		
7° semestre	1.432,24		
8° semestre	1.497,35		
9° semestre	1.627,55		
10° semestre	1.627,55		
livello 5			
1° semestre	1.067,89		
2° semestre	1.067,89		
3° semestre	1.144,16		
4° semestre	1.189,93		
5° semestre	1.220,44		
6° semestre	1.296,72		
7° semestre	1.342,48		
8° semestre	1.403,51		
9° semestre	1.525,55		
10° semestre	1.525,55		
Contratto intermittente	non regolamentato		
Contratto tempo determinato	<p>è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione; tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne; il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione fino a 4 lavoratori con contratto a termine. Nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore Odontotecnico è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza. Nelle imprese degli altri settori che occupano più di 10 dipendenti, è consentita l'assunzione di 5 lavoratori con rapporto a tempo determinato. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto; i predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Ai sensi del D.lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività. Il contratto a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. In deroga a quanto sopra, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DPL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In riferimento all'art. 21, c. 2, 2° parte, D.lgs. 81/2015 si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato. È consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per esigenze di carattere</p>		

GESTIONE		stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno. Tale possibilità riguarda tutte le tipologie di aziende, dunque non solo quelle che operano a ciclo produttivo discontinuo o c.d. stagionale (produzione di beni e servizi limitata ad un periodo dell'anno). Il contratto di lavoro stagionale può essere stipulato con durata fino a 6 mesi. Ulteriori causali di ricorso al contratto a termine: a. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; b. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; c. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; d. esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari
	Part time	a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part time orizzontale, verticale o misto), cd. clausole flessibili, e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part time orizzontale o misto), cd. clausole elastiche. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Per oggetti e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo: svolgimento di altra attività lavorativa subordinata, necessità di assistere genitori o altri familiari, frequentazione di corsi di studio, necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni, accudire figli al compimento dell'8° anno di età. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%; c. consentito il lavoro supplementare, non superiore al 50% dell'orario ridotto pattuito, compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti verrà riconosciuta una maggiorazione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario N.B. Per le imprese del settore Orafi, Argentieri e Affini, la normativa sul lavoro supplementare si applica a partire dall'1.1.2013. Fino al 31.12.2012, continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale
	Lavoro domicilio	non regolamentato
	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	non regolamentato
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Telelavoro	non regolamentato
	Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
PREVIDENZA ASSISTENZA	Collocamento	non regolamentato
	Previd. integrativa/complem.	le fonti istitutive del Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano – Artifond – hanno sottoscritto, in data, 27.1.2011 un "Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te.". La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata: a. TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge; b. 1% a carico del lavoratore; c. 1% a carico dell'impresa
	Assistenza integrativa	Fondo SAN.ARTI – a decorrere dall'1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; con pari decorrenza è attivato un contributo a carico azienda pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità. A decorrere dall'1.6.2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. La mancata iscrizione al Fondo determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità
	Ente bilaterale	a decorrere dall'1.1.2022 la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità. Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari ad € 30,00 lordi mensili per 13 mensilità
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
	Quadri	non previsti